

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022**

**17/2022/C**

**RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO EX ART. 99 R.D. 267/1942 DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO N. 11/2022, RESO ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 98 SS. R.D. 267/1942, RECANTE N. R.G. 9089/2021, COMUNICATO IN DATA 4 GENNAIO 2022**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1188<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2022

### **VISTI:**

- il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: R.D. 267/42 o Legge Fallimentare);
- il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- il decreto *ex art.* 99 R.D. 267/1942 del Tribunale civile di Milano, Sezione Fallimentare n. 11/2022, comunicato in data 4 gennaio 2022, di rigetto del ricorso per opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive dell'Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l. proposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) – causa *sub* n. R.G. 9089/2021.

### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 4 gennaio 2022, è stato comunicato il decreto *ex art.* 99 R.D. 267/1942 del Tribunale civile di Milano, Sezione Fallimentare, n. 11/2022 che, all'esito del procedimento *sub* n. R.G. 9089/2021, ha respinto l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive dell'Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l. promossa dall'Autorità *ex artt.* 98 ss. L.F., in quanto “*la domanda è inammissibile*”, e ha confermato lo stato passivo pronunciato dal giudice delegato;
- tale decreto si presta ad essere censurato, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, L.F..

### **RITENUTO CHE:**

- sussistano i presupposti per proporre ricorso per cassazione avverso il richiamato decreto che ha respinto l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive dell'Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l.,

proposta dall’Autorità con il ricorso *ex artt.* 98 ss. L.F. introduttivo del procedimento recante n. R.G. 9089/2021;

- sia, pertanto, opportuno fornire all’Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, L.F., avverso il citato decreto

### **DELIBERA**

1. di proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, del R.D. 267/42, al decreto *ex art.* 99 L.F. del Tribunale civile di Milano, Sezione Fallimentare, n. 11/2022 che ha respinto l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive dell’Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l., promossa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il ricorso *ex artt.* 98 ss. L.F. introduttivo del procedimento recante n. R.G. 9089/2021;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*